IN CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
DELLA PARTE RICORRENTE E
DEGLI EVENTUALI DANTI E
AVENTI CAUSA.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Anna De Angelis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14846** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

G. S. (omissis), nato a omissis e residente a omissis in omissis, con l'avv. Michela SCAFETTA del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, Viale dei primati Sportivi n. 19, ha eletto domicilio;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), II Reparto, 5a Divisione, 3a Sezione in persona del Ministro p.t., con sede legale in Roma, Viale Dell'Esercito, domiciliato, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Via Dalmazia n. 3;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 13 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Gabriele Turiano, l'avv. Covino in sostituzione dell'avv. Scafetta per il convenuto, l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S., nessuno per il Ministero della Difesa;

FATTO E DIRITTO

Il sig. G. S., militare dell'Esercito italiano con grado di tenente colonnello, attualmente in servizio, ha proposto ricorso per ottenere:

"1) l'accertamento del diritto a percepire la futura pensione privilegiata ordinaria per la patologia "ESITI CICATRIZIALI DI LESIONI DA SCHEGGE ALL'ARTO INFERIORE DESTRO E SUPERIORE SINISTRO CON RITENZIONE DI CE", nonché per il conseguente annullamento del Decreto n. M_D A934676 CSE 2023 0003877 del 26.10.2023 – Posizione n. 511716/A – emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, II Reparto, 5a Divisione, 3a Sezione con il quale la patologia sofferta dal ricorrente è stata giudicata NON dipendente da fatti di servizio;

2) il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto per il conseguimento del trattamento di pensione privilegiata."

In fatto, è pacifico tra le parti e non contestato che il ricorrente abbia riportato la patologia sopra indicata in data 07.03.2022, nello svolgimento di attività addestrativa presso il poligono del Dandolo, in Comune di Maniago (PN), durante l'esercizio del lancio di bombe a mano. In particolare, dopo aver rimosso la linguetta di sicurezza, durante il lancio, il ricorrente ha perso la presa di una bomba, la quale

è caduta per terra, all'interno del muro di protezione, vicino al sig. S., colpendolo con detriti e schegge, con gli esiti sopra descritti e con ritenzione di corpi estranei negli arti coinvolti.

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, con il verbale Mod. BL/B-N. PD122001451 del 09.11.2022, ha accertato "*l'infermità ESITI CICATRIZIALI DI LESIONI DA SCHEGGE ALL'ARTO INFERIORE DESTRO E SUPERIORE SINISTRO CON RITENZIONE DI CE ascrivibile alla Tabella A, Categoria 8ª*" (doc. 6 ricorrente).

Successivamente, il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con il Parere n. 891842022 – Posizione n. 511716/A5, reso nell'adunanza n. 3326 del 07.03.2023 ha dichiarato: "*il militare, in servizio dal 2005, in data 07.03.2022 durante un'attività addestrativa di lancio della bomba a mano (3^ lezione "confidence") si infortunava riportando lesioni in G.D.; che, come risulta dal rapporto informativo, dalle dichiarazioni testimoniali e da quanto asserito dallo stesso interessato, l'infortunio è avvenuto in quanto il militare perdeva la presa della bomba a mano durante la fase di lancio della stessa; in sostanza, come si evidenzia nella D.M.L.T., la bomba gli scivolava dalla mano e detonava impattando nel lato interno del muretto di protezione; che l'evento va imputato a colpa grave, tale dovendosi intendere la disattenzione nel maneggiare un ordigno bellico da parte del militare di lunga carriera adeguatamente addestrato; che l'infermità ESITI CICATRIZIALI DI LESIONI DA SCHEGGE DELL'ARTO INFERIORE DESTRO E SUPERIORE SINISTRO CON RITENZIONE DI non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio*

in quanto le circostanze di modo in cui si è verificato l'infortunio, imputabili a colpa grave, escludono la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio" (doc. 2 ricorrente).

Conformemente al suddetto parere, il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, II Reparto, 5a Divisione, 3a Sezione – con Decreto M_D A934676 CSE 2023 0003877 del 26/10/2023–Posizione n. 511716/A – ha negato la sussistenza della causa di servizio, negando il riconoscimento dell'equo indennizzo spettante per legge, così disponendo "*VISTO il verbale della C.M.O. di PADOVA mod. BL/B n. PD122001451 in data 09.11.2022 che ha ritenuto l'infermità ascrivibile alla 8^ categoria; VISTO il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 891842022 del 07.03.2023, che ha ritenuto l'infermità ESITI CICATRIZIALI DI LESIONI DA SCHEGGE ALL'ARTO INFERIORE DESTRO E SUPERIORE SINISTRO CON RITENZIONE DI CE, NON dipendente da fatti di servizio. In conformità al suddetto parere DECRETA l'infermità […] sofferta dal Tenente Colonnello S. G., nato il 03.04.1985 a Roma (RM), NON dipendente da causa di servizio pertanto l'istanza di equo indennizzo, presentata in data 04.07.2022, è respinta*" (doc. 3 ricorrente).

Si è costituito in giudizio l'INPS contestando la fondatezza del ricorso, condividendo le considerazioni svolte dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. L'istituto previdenziale ha riferito, inoltre, l'esito del giudizio instaurato dal sig. S. innanzi al giudice amministrativo, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti sopra menzionati ed il

riconoscimento dell'equo indennizzo. In particolare, il TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 365/2024 (doc. 3 INPS) ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza della causa di servizio in ragione della condotta gravemente colposa del militare.

In particolare, il TAR ha ritenuto: "*Al momento dell'incidente, verificatosi dopo 17 anni di servizio, poteva, dunque, essere considerato un militare esperto, con la conseguenza che la circostanza gli sia sfuggita la presa dell'ordigno, per non avere impresso la forza necessaria nel lancio della bomba, causando con la propria condotta lo scivolamento dell'ordigno attivo nelle adiacenze del punto di lancio, non può che essere ascritta alla sua personale responsabilità.*

In definitiva, il Collegio ritiene che sia effettivamente ravvisabile la colpa grave del ricorrente nella maldestra azione da lui posta in essere, causativa dell'evento foriero di danni alla sua integrità fisica".

Il giudizio innanzi al giudice amministrativo risulta, allo stato, pendente in grado di appello.

Si è costituito anche il Ministero della difesa, prima in proprio, successivamente con l'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti rispetto alle domande di annullamento formulate nell'atto di ricorso e insistendo, nel merito, per il rigetto della pretesa sostanziale, in quanto infondata, richiamando le considerazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del TAR Friuli Venezia Giulia.

In data 04.05.2026 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria

scritta non autorizzata ed in quanto tale inammissibile.

All'udienza del 13.05.2026 il difensore del ricorrente ha precisato l'oggetto della domanda dedotta in giudizio come domanda di mero accertamento della causa di servizio della patologia lamentata ai fini pensionistici, insistendo per il suo accoglimento. La difesa dell'INPS ha concluso come da memoria di costituzione, richiamandone integralmente il contenuto.

* * *

Tutto ciò premesso, preso atto della precisazione della domanda come domanda di mero accertamento, il ricorso merita di essere accolto.

Come detto, è pacifico e non contestato che il ricorrente abbia riportato la patologia "*esiti cicatriziali di lesioni da schegge all'arto inferiore destro e superiore sinistro con ritenzione di ce*" durante lo svolgimento di attività di addestramento e tale patologia è stata riconosciuta e classificata come ascrivibile alla Tabella A, Categoria 8 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, con verbale del 09.11.2022 (all. 6 ricorrente). La controversia oggetto del presente giudizio verte, quindi, unicamente sulla sussistenza della causa di servizio, ai fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, come ritenuto ammissibile dalla Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 12/2023.

Risulta contestata, in particolare, la sussistenza della causa di servizio, in ragione della evidente imperizia dimostrata dal ricorrente nell'esecuzione dell'esercizio del lancio della bomba a mano.

La Corte dei conti ritiene, tuttavia, che tale imperizia non sia tale da interrompere il nesso causale esistente tra lo svolgimento delle mansioni del militare, impegnato nell'esercitazione, e l'infortunio riportato all'esito dell'esplosione dell'ordigno. Più correttamente, sulla base dei fatti dedotti dalle parti, peraltro pacifici e non contestati, non emergono elementi sufficienti a qualificare la condotta del sig. S. come gravemente colposa, né come abnorme, del tutto avulsa dallo svolgimento delle proprie mansioni e per tale motivo idonea a negare la sussistenza della causa di servizio.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato il contrastante esito del giudizio amministrativo, in applicazione estensiva dell'art. 31 co. 3 c.g.c., secondo cui il giudice può compensare le spese in caso di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14846** del registro di segreteria:

- accerta ai soli fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio in favore del sig. G. S., la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti cicatriziali di lesioni da schegge all'arto inferiore destro e superiore sinistro con ritenzione di ce*" ascrivibile alla Tabella A, Categoria 8ª;

- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Trieste, 13 maggio 2026.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 13/05/2026

Pubblicata il 13/05/2026

IL FUNZIONARIO

Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.

IL FUNZIONARIO

f.to dott.ssa Anna De Angelis